



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 20 giugno 2012

NUMERO AFFARE 05642/2010

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

Quesito in materia di accesso all'esame di abilitazione per l'esercizio della libera professione di agrotecnico.

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 9071 in data 15/12/2010 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesca Quadri;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che con pubblico avviso di indizione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico per la sessione 2009, nonché per quelle degli anni successivi, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha esteso l'accesso agli esami, oltre che ai diplomati agrotecnici, anche ai soggetti dotati di diploma equipollente, in particolare ai periti agrari.

Contro tale determinazione, oggetto di esposto da parte del Collegio dei Periti Agrari, adottata sul presupposto dell'equipollenza tra i titoli di studio di agrotecnico e di perito agrario, sancita dalla legge 27.10.1969, n. 754, l'Amministrazione referente ha citato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 441/2000 e la decisione del Consiglio di Stato n. 2204/2007, ove è ribadito il

principio di professionalità specifica per l'esercizio delle attività professionali rivolte al pubblico, sul presupposto della necessità di un adeguato livello di preparazione e di conoscenza delle materie specifiche, nonché la permanenza della differenziazione dei due percorsi di studio – professionale e tecnico – la cui equipollenza rilevarebbe ai soli fini dell'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni ed ai corsi di laurea universitari, ma non già agli esami abilitanti alle rispettive libere professioni.

Chiede, pertanto, al Consiglio di Stato il parere circa la legittimità della disposta estensione.

Sulla questione oggetto di quesito sono state trasmesse le memorie, rispettivamente, del Collegio Nazionale dei Periti agrari e dei Periti agrari laureati e del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.

Il primo sostiene, seguendo la tesi del Ministero, che sarebbe di ostacolo all'esercizio della professione di agrotecnico la diversità delle competenze professionali dei periti agronomi, così come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 441/2000 di rigetto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, che inibisce l'esercizio da parte degli agrotecnici di compiti inerenti l'attività dei periti agronomi.

Il secondo, di contro, distingue tra esercizio dell'attività libero professionale, differenziato in base alle diverse abilitazioni, ed ammissione all'esame di abilitazione, ai cui fini rilevarebbe l'equipollenza tra i titoli di studio sancita dalla legge n. 754 del 1969 e corroborata dall'art. 55 del d.P.R. n. 328/2001, che prevede le medesime classi di laurea per l'accesso all'esame di abilitazione di entrambe le professioni. Cita, altresì, a sostegno della tesi dell'estensione un parere emesso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (segnalazione prot. 55372 del 21.9.2009) con cui si riconosce in un bando di indizione della sessione degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di agrotecnico negante l'accesso ai soggetti in possesso del titolo di studio di perito agrario una ingiustificata restrizione della concorrenza nelle professioni di agrotecnico e di perito agrario.

Considerato:

1. La questione oggetto di quesito riguarda la legittimità del bando di indizione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico nella parte in cui estende l'ammissione ai soggetti in possesso del titolo di studio di perito agrario.
2. Occorre, preliminarmente, sgombrare il campo dalla fuorviante questione circa la possibilità di esercizio da parte del perito agronomo degli specifici compiti connessi alla libera professione di agrotecnico.

E' chiaro, infatti, **che le due professioni**, allo stato della legislazione (sulla cui legittimità si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza 26 ottobre 2000, n. 441; v. anche Cass. SS.UU. 28.1.1988, n. 744), **sono connotate da specificità professionale, che si riverbera sulle competenze ed attribuzioni di ciascuna categoria professionale**: quella di agrotecnico rivolta, prevalentemente, agli aspetti economici e gestionali dell'azienda agraria; quella di perito agrario rivolta, principalmente, all'estimo rurale ed alla rappresentazione grafica della proprietà agraria (cfr. più di recente, sulla diversità di competenze, Cons. St. Sez. IV, 24.2.2011, n. 1226; 10.5.2007, n. 2288).

3. Diverso discorso va fatto per l'ammissione agli esami di abilitazione delle due diverse professioni. A tal fine non può non acquisire decisivo rilievo il valore conferito ai rispettivi titoli di studio, sotto il profilo della loro equipollenza per la prosecuzione del percorso formativo, culminante non solo nell'accesso agli studi universitari, ma anche in quello all'esame di abilitazione, che deve saggiare l'acquisizione dell'adeguato livello di specifica preparazione per l'esercizio dell'attività professionale.

4. La disposizione di cui all'art. 3 l. 27 ottobre 1969, n. 754, secondo cui **il diploma di maturità professionale di agrotecnico è da considerarsi equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo ed è valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea professionali**, è stata confermata dalla norma di cui al comma 3 dell'art. 197 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in cui si afferma **l'equipollenza, in assoluto, tra il diploma di maturità professionale e quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.**

5. Sulla equipollenza dei titoli di studio si è, peraltro, pronunciato in sede consultiva questo stesso Consiglio di Stato con parere della Terza Sezione n. 195 del 10 marzo 1998, ritenendo che tra i due diplomi (di agrotecnico e di perito agrario) vi è una totale equiparazione, essendo da considerare ormai superata la duplicazione del corso di studi, nata per affiancare al corso tradizionale un piano di studi di natura sperimentale, **mentre persiste una differenziazione tra le aree professionali cui non può che accedersi attraverso il superamento del relativo esame di abilitazione.**

6. L'equiparazione dei titoli di studio è stata, da ultimo, confermata anche dall'art. 55 del d.P.R. 5.6.2001, n. 328 che prevede le medesime classi di laurea (1, 7, 8, 17, 20, 27, 40) per l'accesso alla professione di agrotecnico laureato e di perito agrario laureato.

7. Si comprende, pertanto, il significato della segnalazione inviata al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato con nota in data 21.9.2009, in cui si sottolinea che la limitazione dell'accesso all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di

agrotecnico ai soli soggetti titolari del diploma di agrotecnico costituirebbe una barriera all'ingresso della professione di agrotecnico non necessaria né proporzionata, stante l'equiparazione dei titoli di studio.

A ciò è da aggiungere che il grado di adeguatezza della preparazione e delle competenze professionali per l'esercizio della professione di agrotecnico, in base al principio di specificità professionale, è sufficientemente salvaguardata proprio dell'esame di abilitazione, il cui superamento soltanto permette la successiva iscrizione al relativo albo professionale e che, in caso contrario, perderebbe di ogni significato e funzione.

8. Sulla scorta di tali considerazioni, si esprime il parere nel senso di confermare la legittimità della disposizione di bando che **permette l'accesso all'esame di abilitazione per la professione di agrotecnico a coloro i quali siano in possesso del diploma di perito agrario, equipollente a quello di agrotecnico.**

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è il parere del Consiglio di Stato.

L'ESTENSORE

Francesca Quadri

IL PRESIDENTE

Alessandro Pajno

IL SEGRETARIO